La Consulenza Tecnica



Prof. Sebastiano Battiato

A.A. 2023/2024



Corso di Laurea in Informatica Università di Catania Dipartimento di Matematica e Informatica



1

Principi Generali (1)



Obiettivo: Rispondere al quesito «tecnico»

Elementi essenziali

- Estremi del procedimento (e ruoli)
- · Testo del quesito
- Premesse Tecniche
- Dati di lavoro (acquisizione, provenienza)
- Metodologia di lavoro





Digital Forensics



Principi Generali (2)



Obiettivo: Rispondere al quesito «tecnico»

Elementi essenziali

- Analisi tecnica
- Conclusioni
- Allegati Tecnici
- Referenze bibliografiche alle best «practice» di settore



Digital Forensics



3

Allegati

- CV del Consulente Tecnico (da valutare)
- Tutti i contenuti digitali allegati (di solito inclusi in un CD, HD o una memoria di massa) devono essere elencati nella relazione tecnica. E' buona prassi creare un file (in formato txt o .xls) nella root del supporto allegato che contenga gli hash-code di tutti i file digitali allegati. In relazione tecnica va riportato il codice hash del file.
- · Copia in formato pdf della relazione



Digital Forensics



Forma

<u>Forma</u>, <u>stile</u> e <u>linguaggio</u> utilizzato devono essere adeguati agli «attori» coinvolti, senza cadere nel tecnicismo ma senza omettere dettagli importanti.

Devono essere ben evidenti le fasi di Identificazione, acquisizione, conservazione, analisi e valutazione.



5

Ancora sulla presentazione

La relazione di presentazione dei risultati deve essere redatta in forma comprensibile, perché i destinatari (giudici e avvocati) non hanno di solito conoscenze informatiche approfondite; di contro le loro conoscenze legali potrebbero consentir loro di sostenere la nullità, per vizio di forma, della relazione finale dell'analisi forense.







Ancora sulla presentazione

Infatti la relazione dell'analista forense è di solito esaminata dal tecnico e dal legale della controparte:

essi possono opporsi alle conclusioni dell'analisi forense sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista legale.

In genere la presentazione dovrebbe essere:

- Semplice
- Chiara
- Completa
- Professionale

condivisibile, perché completa, professionale e documentata



Digital Forensics



7

Contenuti

Parte epigrafica

Vanno indicati gli estremi del procedimento, e può essere utile per comodità di lettura riportarvi i quesiti, nonché riassumervi le posizioni delle parti relativamente a quegli aspetti che sono attinenti all'oggetto della consulenza:





Digital Forensics



Contenuti

Parte narrativa

E' la parte in cui deve essere riportato lo svolgimento delle operazioni peritali (eventualmente anche allegando il verbale delle operazioni compiute) e riassunte le eventuali osservazioni, obiezioni o istanze mosse dalle parti o dai rispettivi consulenti. L'obbligo di inserire questi ultimi aspetti è contemplato direttamente dall'art. 195 c.p.c. nel quale è previsto che nella relazione il consulente "inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti". Pur essendo obbligatorio la S.C. ha comunque sancito che la mancata indicazione nella relazione delle istanze delle parti e dei loro consulenti, o l'omessa verbalizzazione delle operazioni peritali, non comportano la nullità della Consulenza Tecnica;



Digital Forensics



9

Contenuti

Parte descrittiva

In essa il consulente/perito mette in rilievo il materiale e la documentazione utilizzata ai fini della consulenza, esponendo i fatti sui quali ha basato il proprio convincimento e dunque elaborato le risposte ai quesiti;

Parte valutativa

In questa parte della consulenza il consulente/perito esprime il proprio giudizio:

- riscostruendo e motivando la fattispecie che è stato chiamato ad accertare e valutare
- · esponendo in modo analitico il risultato della propria indagine.



Digital Forensics



Contenuti

Parte conclusiva

Si tratta della parte finale della consulenza, nella quale il consulente/perito riassume il lavoro svolto, fornendo risposte specifiche e concise ad ogni singolo quesito.





Digital Forensics



11

Altri aspetti

- Tempistica e modalità di consegna
- Firma Olografa o Digitale?





Approfondimenti

Vedi esempi di Relazione Tecnica didattica



Digital Forensics



Diritti e doveri del CT







ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

ART. 133 c.p.p.

«Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa..»





15

FALSA PERIZIA

ART 373 c.p.p.

- «Il perito o l'interprete, che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nel articolo 372 c.p. in merito alla falsa testimonianza»
- «La condanna comporta, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte.»





FRODE PROCESSUALE

ART. 374 c.p.p.

- «Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni.»
- «La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.»

17

FRODE IN PROCESSO PENALE

ART 375 c.p.p.

- «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
 - a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
 - b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.»



FRODE IN PROCESSO PENALE

- «Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»
- «La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.»





19

Contatti

- Per ulteriori dettagli o info si visiti il sito www.dmi.unict.it/~battiato/CF
- Email

battiato@dmi.unict.it





Digital Forensics